

modalità e disciplina raccolta funghi

Written by Administrator

Wednesday, 26 September 2012 05:05 - Last Updated Wednesday, 26 September 2012 05:23

La raccolta è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto, nei boschi e nei terreni non coltivati, nei quali sia consentito l'accesso e non sia in alcun modo riservata la raccolta dei funghi stessi.

I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi aerati o a rete, idonei a diffondere le spore e non in buste di plastica, sacchetti, borse e contenitori ermetici.

E' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio o l'apparato radicale della vegetazione.

E' vietata la raccolta di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a 4 cm per il gruppo Boletus e cm 2 per il Dormiente e il Prugnolo.
. Per "grandezza del cappello" si intende la misura del diametro dello stesso.

E' vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso e la distruzione o il danneggiamento dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti, si possono superare i limiti giornalieri, se non già raggiunti.

il permesso, giornaliero o annuale va fatto presso i punti autorizzati (Casottino presso campo da tennis, Villavecchia di Succisa o trattoria Ferrari zona Pollina), va sempre portato con sé e mai lasciato nelle automobili. A un eventuale controllo dei vigilantes presenti nella riserva con giacche con logo coop. Giogallo, va esibito e anche questi devono mostrare il loro

cartellino.

La raccolta dei funghi è inoltre vietata nelle riserve naturali integrali, in tutte le aree tabellate, nei giardini e nei terreni degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non evidente, è stabilita nella misura massima di metri 100 dagli stessi. La raccolta è infine vietata: nelle aree a verde pubblico, per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strade classificate ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada", con l'eccezione delle strade vicinali ed altresì nelle aree a discarica, ancorchè dismesse, e nelle aree industriali.

La sorveglianza dell'applicazione del regolamento è affidata alle Forze dell'Ordine, al Corpo Forestale dello Stato

, alla

Polizia Municipale

, alla

Polizia Forestale

, alle

Guardie Ambientali Volontarie.

Tutti i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni possono chiedere l'esibizione di un documento idoneo e valido a dimostrare l'identità e la residenza, della ricevuta del versamento degli importi nonché di idoneo documento comprovante la proprietà o la dichiarazione sostitutiva di certificazione.